

	<i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 1 di 21

DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 2 di 21

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
1.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	3
1.2 TERMINI E DEFINIZIONI	4
2. ALLEVAMENTO	6
2.1 INFORMAZIONI RIGUARDANTI RAZZA O TIPO GENETICO	6
2.2 INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI ALLEVAMENTO	7
3. MACELLAZIONE/SEZIONAMENTO.....	8
3.1 MACELLO.....	8
3.2 LABORATORIO DI SEZIONAMENTO.....	9
4. CARATTERISTICHE DEL LOGO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE SULLE CARNI.....	9
5. INFORMAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA	10
6. BANCA DATI.....	12
7. MISURE ATTE A GARANTIRE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI.....	13
8. AUTOCONTROLLO	17
9. DOCUMENTI NECESSARI A GARANTIRE LA RINTRACCIABILITÀ DEI DATI RIPORTATI IN ETICHETTA	18
10. ETICHETTATURA.....	19
11. SISTEMA DI CONTROLLO.....	20
12. MISURE DA ADOTTARE PER IL MANCATO RISPETTO DEL DISCIPLINARE	20


	<i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 3 di 21

1. PREMESSA

Gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione ed i laboratori di sezionamento con l'adesione al seguente disciplinare, attraverso la sottoscrizione di una specifica istanza di adesione e di accettazioni delle condizioni, si impegnano al rispetto dello stesso. È consentito agli aderenti al presente disciplinare di sottoscrivere accordi per la partecipazione ad altri disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

1.1 Riferimenti legislativi e normativi


Reg. (CE) n. 1760/2000	Etichettatura facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Reg. (CE) n. 1825/2000	Recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1760 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Circolare n. 5 del 15/10/2001 del MIPAAF	Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto del 2000.
Circolare n. 1 del 09/04/2003 del MIPAAF	Ulteriori chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto del 2000
D.L. vo n. 58 del 21/01/2004	Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti CE 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma della legge n.39 del 10 marzo 2002.
Reg. (CE) n. 275/2007	Recante modifica del Reg CE n. 1825/2000 recante modalità di applicazione del Reg. CE n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Circolare n. 1 del 15/02/2008 del MIPAAF	Ulteriori chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto del 2000
Circolare n. 2 del 24/07/2008 del MIPAAF	DM 30 agosto 2000 modalità applicative del Reg CE 1760/2000 – Titolo II sull'etichettatura delle carni bovine. Categoria "Vitellone".
Reg. (UE) n. 1169/2011	Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 4 di 21


UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012	Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
Reg. (UE) 1308/2013	Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Reg. (UE) n. 653/2014	Che modifica il Reg. CE 1760/00 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.
DM n. 876 del 16/01/2015	Nuove indicazioni e modalità applicative de Reg CE 1760/00 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Reg UE 653/2014.
Circolare n. 7770 del 13/04/2015	Chiarimenti sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine.
DM n. 11715 del 20/05/2016	Disposizioni applicative e modifica DM n. 876 del 16/01/2015 sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine.

1.2 Termini e definizioni

TERMINE	DEFINIZIONE				
Organizzazione	Gruppo di persone e strutture responsabile del presente disciplinare, individuato nell'azienda Spadola & Figli, di seguito indicata come Organizzazione				
Allevamento	Qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente				
Macello	Struttura che esegue le macellazioni.				
Laboratorio di sezionamento	Struttura che esegue l'attività di sezionamento e disosso.				
Categoria:	<p>Le mezzene di bovino di età superiore ai 12 mesi devono essere state classificate ai sensi dell'allegato IV - regolamento (UE) n. 1308/2013. Infatti, per attribuire la corretta categoria del bovino adulto, ad eccezione della categoria Z, è necessario utilizzare le "Tabelle unionali di classificazione delle carcasse" così come di seguito riportate:</p>				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale ^(*)</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Categoria della carcassa secondo la classificazione UE</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VITELLONE</td> <td style="text-align: center;"><i>categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi</i></td> </tr> </table>	<i>Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale ^(*)</i>	<i>Categoria della carcassa secondo la classificazione UE</i>	VITELLONE	<i>categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi</i>
	<i>Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale ^(*)</i>	<i>Categoria della carcassa secondo la classificazione UE</i>			
VITELLONE	<i>categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi</i>				

	<p style="text-align: center;"><i>Spadolola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 5 di 21

TERMINE	DEFINIZIONE								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">TORO</td> <td><i>categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MANZO</td> <td><i>categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VACCA</td> <td><i>categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GIOVENCA – SCOTTONA - SORANA</td> <td><i>categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.</i></td> </tr> </table> <p>(*) <i>in etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di vendita obbligatoria “bovino adulto”</i></p> <p><i>In etichetta devono essere sempre riportate le denominazioni di vendita previste dalla normativa nazionale e comunitaria.</i></p> <p><i>In particolare, per i bovini di età maggiore di 12 mesi si riporta la denominazione di vendita “bovino adulto” prevista dalla normativa nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (legge del 4.4.1964, n. 171 così come modificata dalle leggi n. 963 del 12.12.1969, n. 44 del 16.2.1983 e n. 204 del 3.8.2004) e prevista anche dal D.L.vo 27.1.1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.</i></p> <p><i>Mentre, per i bovini di età inferiore ai 12 mesi, le denominazioni di vendita obbligatorie da riportare in etichetta sono quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII - regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carcasse classificate con la lettera “V” (vitello, carne di vitello) e “Z” (vitellone, carne di vitellone).</i></p>	TORO	<i>categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.</i>	MANZO	<i>categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.</i>	VACCA	<i>categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.</i>	GIOVENCA – SCOTTONA - SORANA	<i>categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.</i>
TORO	<i>categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.</i>								
MANZO	<i>categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.</i>								
VACCA	<i>categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.</i>								
GIOVENCA – SCOTTONA - SORANA	<i>categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.</i>								
Partita	Gruppo di animali vivi che proviene dallo stesso fornitore. Si tratta di animali che vengono conferiti tutti nello stesso giorno. Il numero della partita è un numero progressivo che viene assegnato automaticamente dal software di gestione seguito dalla sigla PX dove X il numero progressivo delle mezzene di quella partita (es. 320 P5 – si tratta della quinta mezzena della partita numero 320).								
Numero di macellazione	È un numero progressivo che viene assegnato automaticamente dal software di gestione azzerato ogni inizio anno.								
Sistema informatico di gestione	Programma che consente di creare una Banca Dati dell’organizzazione e consente il controllo di carichi e scarichi qualitativi e quantitativi del prodotto. Tale sistema gestisce i dati e l’etichettatura a partire dalla								

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</p>	Data: 18/12/2019
	<p>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</p>	Pagina 6 di 21

TERMINE	DEFINIZIONE
	macellazione fino alla vendita delle carni ed è collegato in rete sui diversi stabilimenti.
Lotto	Raggruppamento costituito dall'insieme di carni provenienti da animali vivi che abbiano in comune le informazioni obbligatorie e facoltative riportate in etichetta.
Autocontrollo	Procedimento interno messo in atto da ciascun componente della filiera atto a verificare e garantire che il prodotto marchiato è conforme ai requisiti previsti.
Controllo	Verifica del rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente disciplinare
Organismo di controllo	Ente terzo indipendente di controllo individuato nel CoRFilCarni GCC– P.IVA 02727090835 – C.F. 97066880838 con sede presso Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università degli Studi di Messina – Polo Universitario dell'Annunziata – 98168 Messina.


2. ALLEVAMENTO

Gli allevatori che intendono aderire al presente disciplinare devono stipulare un'apposita convenzione con l'Organizzazione, nella quale si evidenziano i dati identificativi dell'allevamento. I dati anagrafici dei bovini vengono rilevati dalla banca dati dell'Anagrafe Bovina Nazionale, come previsto dall'art.3 del regolamento 1760/00. L'allevatore deve trasmettere all'Organizzazione tutte le variazioni relative ai dati fiscali ed anagrafici dell'azienda. L'Organizzazione in questo modo potrà costituire e mantenere aggiornata su base informatica la banca dati relativa all'anagrafica degli allevamenti.

2.1 Informazioni riguardanti razza o tipo genetico

Le informazioni facoltative relative alla razza o tipo genetico del bovino possono essere riportate nei documenti identificativi esclusivamente alle seguenti condizioni:

- **Razza:** Capo bovino iscritto nel Libro Genealogico o figlio di padre e madre iscritti al libro genealogico della stessa razza. In quest'ultimo caso la verifica dell'informazione "razza" deve essere, in ogni caso, effettuata secondo le modalità indicate dall'Associazione che detiene il libro genealogico;

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 7 di 21

- Tipo genetico: informazione rilevata dalla lettura del “Documento di identificazione individuale per la specie bovina” (passaporto) rilasciato dall’Autorità competente qualora sullo stesso siano riportati i dati relativi alla razza del padre del capo (es. passaporti francesi), oppure da altro documento da cui sia verificabile la razza del padre del capo (Certificato di intervento fecondativo – CIF per i bovini con passaporto italiano). In etichetta l'informazione sarà riportata come «tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)».


In tutti i casi dovrà essere garantita la veridicità delle informazioni sia in termini di autocontrollo da parte dell’Organizzazione che di controllo da parte dell’organismo indipendente.

2.2 Informazioni riguardanti il sistema di allevamento

Possono essere ammessi al sistema di etichettatura della carne bovina i bovini allevati nella Regione Siciliana. Nel caso in cui il bovino abbia svolto una parte del proprio ciclo vitale in allevamenti non aderenti al disciplinare, affinché per lo stesso si possa emettere Nota Informativa, il periodo di permanenza, senza soluzione di continuità, negli allevamenti aderenti al disciplinare deve essere superiore a 4 mesi prima della macellazione.

I sistemi di allevamento che si possono adottare nelle diverse fasi sono i seguenti come da circolare Mipaaf n° 1 del 09/03/2003:

1. Stabulazione allo stato brado: quando gli animali sono liberi di muoversi per tutto l’anno su un territorio non coltivato, utilizzando o meno eventuali ricoveri di fortuna, senza ricevere alcuna alimentazione dall’uomo, ad eccezione di sporadici e limitati interventi di soccorso in condizioni climatiche estreme;
2. Stabulazione allo stato semibrado: quando le condizioni di allevamento del brado vengono mantenute per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare, ovvero quando ai bovini allevati al brado vengano messi a disposizione alimenti allo scopo di integrarne la razione;
3. Al pascolo: quando il bovino è libero di muoversi su terreni tenuti a pascolo o prato-pascolo, alimentandosi in prevalenza, attraverso il pascolamento, delle risorse foraggere (ad esempio viene tenuto al pascolo per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare);

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zamarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 8 di 21


4. Con ricorso al pascolo: quando il bovino ha accesso al pascolo per periodi più limitati. In questo caso va indicato anche il tipo di stabulazione in cui il bovino è prevalentemente tenuto;
5. Stabulazione libera all'aperto: quando il bovino viene tenuto per tutto l'anno in recinti che, al massimo, possono essere parzialmente coperti da una tettoia;
6. Stabulazione libera parzialmente all'aperto: quando il bovino viene tenuto in recinti al chiuso (box) che consentono l'accesso libero in recinti all'aperto (paddocks);
7. Stabulazione libera stallina su lettiera: quando l'animale viene allevato in box con il pavimento interamente a lettiera;
8. Stabulazione libera stallina su pavimento continuo: quando l'animale viene allevato in box con pavimento solido continuo (né fessurato né grigliato) per almeno il 50% della superficie;
9. Stabulazione libera stallina su pavimento fessurato: quando l'animale viene allevato in box con pavimento fessurato o grigliato;
10. Stabulazione fissa: quando l'animale viene tenuto legato al chiuso.

I punti 7, 8, 9 possono anche essere indicati in etichetta anche nella forma "Allevamento libero stallino in box". Il sistema di allevamento viene dichiarato dall'allevatore al momento dell'adesione all'Organizzazione. Nel caso di sistemi di allevamento nei quali è previsto il pascolo l'allevatore comunica preventivamente, per ogni partita di bovini inseriti nel sistema di etichettatura, il periodo in cui viene effettuato; eventuali variazioni di tale periodo devono essere comunicate almeno il giorno prima dall'avvenuta variazione.

L'informazione relativa al sistema di allevamento nonché la denominazione dell'allevamento e il periodo nel quale viene adottato detto sistema può essere fornita al consumatore se viene garantita per almeno 4 mesi. I sistemi di allevamento adottati e il periodo per i quali vengono garantiti sono verificati durante le visite ispettive, come previsto dal piano di autocontrollo.

3. MACELLAZIONE/SEZIONAMENTO

3.1 Macello

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</p>	Data: 18/12/2019
	<p>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</p>	Pagina 9 di 21

L'Organizzazione si avvale esclusivamente del proprio macello situato in Sicilia e autorizzato CEE.

Il macello deve garantire un sistema di etichettatura e rintracciabilità tale da consentire, in qualsiasi fase della macellazione e dello stoccaggio, l'identificazione di ogni carcassa (mezzena/quarto) permettendo di risalire al n° di identificazione del bovino.

Le procedure che si devono adottare all'arrivo dei bovini sono: identificazione, registrazione dei capi tramite il controllo della documentazione accompagnatoria (n. di matricola, modello IV e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente).

All'ingresso della catena di lavorazione viene assegnato ad ogni capo il numero progressivo di macellazione che è associato al numero di marca auricolare/identificatore elettronico dell'animale. Questi codici identificativi vengono trascritti nel registro di macellazione e consentono di garantire la rintracciabilità lungo la catena di lavorazione in quanto la macellazione del bovino avviene lungo una catena di macellazione a linea unica.

Inoltre il macello deve apporre, a fine macellazione, su ogni mezzena almeno tre etichette riportanti le informazioni previste al capitolo 5.

3.2 Laboratorio di sezionamento

L'Organizzazione si avvale esclusivamente dei propri laboratori di sezionamento situati in Sicilia e autorizzati CEE.

I laboratori di sezionamento devono mantenere la tracciabilità dei prodotti attraverso sistemi informatici e/o cartacei.

Devono apporre, su tutti i prodotti finiti, adeguata etichetta riportante i dati previsti dal presente disciplinare così come descritto al capitolo 5.

Devono inoltre emettere Nota Informativa su cui vengono riportate tutte le informazioni relative ad ogni singolo capo macellato. Tale documento viene consegnato al cliente, con le sole informazioni obbligatorie oppure, se in possesso di un proprio disciplinare di etichettatura, con altre informazioni facoltative.

4. CARATTERISTICHE DEL LOGO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE SULLE CARNI

Il logotipo riportato in etichetta su tutti i prodotti regolamentati dal presente disciplinare è:

	<p><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</p>	Data: 18/12/2019
	<p>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</p>	Pagina 10 di 21



e deve essere riportato:

- sulle mezzene e quarto bovino, con modalità di applicazione a inchiostro o a fuoco;
- sulle etichette dei singoli tagli e delle confezioni;
- sulla Nota Informativa

Il logo è proprietà dell'Organizzazione che ne è l'unica responsabile in tutte le fasi del suo utilizzo. Il logo viene riportato sull'etichetta finale dei prodotti in osso, confezionati sottovuoto, in uscita, rispettivamente, dagli stabilimenti di macellazione, sezionamento.


5. INFORMAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA

Sono previste due etichette, una per i prodotti in osso ed una per quelli disossati e confezionati sottovuoto ed una Nota Informativa.

In etichetta vengono apposte tutte le informazioni obbligatorie; quelle facoltative possono essere riportate tutte o solo in parte a seconda delle richieste del cliente.

Informazioni obbligatorie:

- Numero identificativo (numero di auricolare e/o Numero progressivo di macellazione)
- Lo Stato membro o il Paese terzo di nascita
- Gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso
- Lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione (numero di approvazione)

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 11 di 21

- Lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo il sezionamento (numero di approvazione).

Informazioni facoltative:

Allevamento

- Denominazione e ubicazione dell'azienda di nascita del bovino e relativo periodo di permanenza dello stesso
- Denominazione e sede dell'azienda in cui è avvenuto l'ingrasso del bovino e relativo periodo di permanenza nello stesso
- Sistema di allevamento di cui al paragrafo 2.2, per almeno 4 mesi

Animale

- Razza o tipo genetico
- Sesso
- Data di nascita

Macello


- Denominazione e sede dello stabilimento di macellazione
- Età alla macellazione (espressa in mesi e ricavata in automatico dalla differenza tra la data di nascita e la data di macellazione)
- Data di macellazione
- Categoria del bovino di età > di 12 mesi

Sezionamento

- Denominazione e sede del laboratorio di sezionamento

Altre informazioni:

- Denominazione di vendita
- Estremi identificativi Organizzazione (logo) ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (quest'ultima informazione presente in etichetta solamente nel caso in cui sulla medesima sia presente almeno una delle informazioni facoltative)
- Numero di partita
- Mezzena/carcassa

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 12 di 21

- Peso
- Classificazione Reg. UE 1308/2013
- Numero progressivo tagli all'interno del lotto espresso come: progressivo x (es. se si tratta del decimo taglio di quel lotto sarà progressivo 010)
- Quarto (A per anteriore, P per posteriore)
- Descrizione sesto o taglio
- Peso sesto o taglio
- Tipologia di taglio venduto (es. scamone, fesa) (no per capi interi o mezzene)
- Codice articolo
- Data di confezionamento
- Data di scadenza
- Estremi identificativi dell'Organismo Indipendente di Controllo


Nota informativa:

la Nota informativa è un documento redatto dall'Organizzazione, consegnato ad ogni cliente in associazione al DDT (con le sole informazioni obbligatorie oppure, se in possesso di un proprio disciplinare di etichettatura, con anche tutte o in parte le informazioni facoltative). Il documento viene emesso dal laboratorio di sezionamento e può essere associato sia a capi interi, a mezzene che a tagli sezionati.

6. BANCA DATI

L'Organizzazione, per monitorare l'intera filiera produttiva ai fini della rintracciabilità del prodotto e della etichettatura facoltativa, assicura l'archiviazione, l'aggiornamento, la verifica su base informatica e/o cartacea di quanto segue:

- Elenco allevamenti con rispettivo numero d'iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;
- Elenco stabilimenti di macellazione, con il relativo codice univoco di identificazione;
- Elenco laboratori di sezionamento, con il rispettivo codice di identificazione;
- Identificazione dei capi in carico e scarico nei laboratori di sezionamento;

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 13 di 21

- Domanda di adesione e le rispettive convenzioni dei componenti la filiera carne bovina (allevatori, stabilimenti di macellazione, laboratori di sezionamento);
- Nota Informativa

Tutta la documentazione cartacea in possesso dell'Organizzazione, attinente alle attività previste al presente disciplinare, viene conservata per almeno due anni. L'Organizzazione tiene costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto etichettato.

7. MISURE ATTE A GARANTIRE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI

L'Organizzazione, al fine di garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta adotta la seguente procedura:

Allevamento

L'allevamento deve:

1. Aggiornare i registri di stalla
2. Consegnare la documentazione necessaria per garantire l'informazione tipo genetico o razza.
 Per il tipo genetico: copia iscrizione libro genealogico riproduttore maschio oppure del CIF.
 Per la razza: copia iscrizione libro genealogico bovino.
3. Dichiarare il sistema di allevamento al momento dell'adesione all'Organizzazione. Nel caso di sistemi di allevamento nei quali è previsto il pascolo l'allevatore comunica preventivamente, per ogni partita di bovini inseriti nel sistema di etichettatura, il periodo in cui viene effettuato; eventuali variazioni di tale periodo devono essere comunicate almeno il giorno prima dell'avvenuta variazioni.

Stabilimento di macellazione

Il macello deve:

1. Controllare tutti i documenti di accompagnamento dei capi al fine di verificarne la completezza e relazione con i numeri di auricolare dei diversi animali.

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p style="text-align: center;">DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</p>	Data: 18/12/2019
	<p style="text-align: center;">Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</p>	Pagina 14 di 21

2. Inserire su Software di gestione i dati relativi ad ogni capo ricavati dalla Banca Dati Nazionale e modello IV.

Dati inseriti sono:


- Numero di marca auricolare
- Numero di macellazione (numero progressivo assegnato dal software)
- Data di macellazione
- Nome del fornitore (allevamento ultimo detentore) e relativo codice stalla
- Data di ingresso nell'ultimo allevamento
- Sesso
- Data di nascita
- Paese di allevamento
- Paese di macellazione
- Al momento dell'inserimento dei dati del singolo capo il programma assegna un numero progressivo di partita (numero progressivo assegnato dal software alla partita di bovini in arrivo) e il progressivo del capo all'interno della partita

3. L'informazione "Tipo genetico" viene registrata nel sistema informatico dello stabilimento di macellazione rilevandola dal passaporto Certificato di Intervento Fecondativo - CIF sul quale è riportata la razza del padre. In particolare, per i bovini nati in Italia, l'informazione "Tipo Genetico" può essere usata se il capo è accompagnato allo stabilimento di macellazione, oltre che dal passaporto, anche dal CIF, documento da cui è possibile desumere l'informazione. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla razza del padre si utilizza la dicitura "Tipo genetico: incrocio".

In particolare, per i bovini di origine francese, poiché il passaporto riporta, tra l'altro, il numero di identificazione e in forma codificata la razza del padre è possibile riportare in etichetta la dizione "Tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)".

Per i bovini con passaporto francese, inoltre, è possibile procedere come segue:

Caso A - i codici razziali del padre e della madre, riportati sul passaporto, sono gli stessi: l'informazione può essere espressa come: "Tipo genetico: (indicazione della razza del padre). È chiaro che detta possibilità è estesa anche a bovini con passaporto italiano qualora si accerti dal passaporto o dalla BDN che anche la madre è ascrivibile alla medesima razza del padre;

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 15 di 21

Caso B - i codici razziali del padre e della madre, riportati sul passaporto, sono diversi: l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di (indicazione della razza del padre). Qualora lo spazio a disposizioni in etichetta per tale informazione non sia sufficiente, modalità analoghe per riportare l'informazione medesima possono essere:

- tipo genetico: inc. di (seguito dalla razza del padre)
- "incrocio di (seguito dalla razza del padre)";
- "incrocio (seguito dalla razza del padre)".

Caso C - i codici razziali del padre e della madre sono diversi ed il passaporto riporta nel campo "Type racial" l'indicazione "Croisé": anche in questo caso l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di (indicazione della razza del padre).


Per questi due ultimi casi (B e C), si può esprimere l'informazione alternativa: "tipo genetico: incrocio".

Qualora invece l'Organizzazione stabilisca di indicare l'informazione facoltativa "Razza" è cura del macello adottare la seguente procedura:

L'informazione "Razza" viene registrata nel sistema informatico dello stabilimento di macellazione quando l'animale è accompagnato allo stabilimento di macellazione, oltre che dal passaporto e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, da un documento rilasciato da un Ente preposto ufficialmente riconosciuto, che ne attesti l'iscrizione al Libro Genealogico o che sia figlio di genitori entrambi iscritti al Libro. In quest'ultimo caso la verifica dell'informazione "razza" deve essere, in ogni caso, effettuata secondo le modalità indicate dall'Associazione che detiene il libro genealogico;

Per i bovini di origine francese, l'informazione "Razza" è utilizzabile solo se al momento dell'avvio del bovino allo stabilimento di macellazione, l'allevatore consegna, oltre al passaporto e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, anche il "Certificat de filiation genetique etabli par l'etat civil bovin (ECB)" dal quale si evince, tra l'altro, la matricola e la razza del padre e della madre.

I documenti attestanti quanto sopra sia per garantire la veridicità dell'informazione "tipo genetico", sia "razza" sono conservati dallo Stabilimento di macellazione per 2 anni, a disposizione per presa visione dei tecnici ispettori incaricati dell'autocontrollo, o del controllo

	<p style="text-align: center;"><i>Spadolà & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 16 di 21


da parte degli Organismi Indipendenti, per verificare la veridicità dell'informazione al momento dell'inserimento dei dati nel sistema informatico.”

4. Mantenere l'auricolare di ogni capo fino a fine catena a fila unica
5. Utilizzare per la classificazione delle carcasse personale qualificato in possesso di apposita autorizzazione
6. Apporre, al momento della pesatura, almeno tre etichette su ogni mezzena (una sul posteriore e due sull'anteriore), richiamando a sistema informatico i dati inseriti ad inizio macellazione. Tale etichetta riporta tutte o in parte le informazioni previste dal capitolo 5.
7. Controllare che l'etichetta riporti le informazioni obbligatorie e tutte le informazioni volontarie che si intendono fornire in etichetta

Stabilimento di sezionamento

Il sezionamento deve:

1. Controllare all'arrivo della merce proveniente dal macello che questa riporti le etichette previste dal presente disciplinare
2. Creare lotti di lavorazione omogenei per le indicazioni da riportare in etichetta. I lotti possono essere costituiti da un unico capo o mezzena e quindi viene attuata la rintracciabilità per singolo animale all'interno del lotto, oppure da più capi per i quali si perde la rintracciabilità per singolo auricolare e si mantiene solo quella relativa alle informazioni comuni a tutti i capi che costituiscono il lotto. Il sistema informatico evidenzia eventuali difformità del lotto eliminando le informazioni non comuni
3. Apporre, su ogni taglio in osso destinato alla lavorazione, delle etichette riportanti il numero di lotto di lavorazione. Tale operazione è possibile in quanto al momento della creazione del lotto l'operatore legge il codice a barre delle etichette dei diversi tagli in osso che andranno ad essere disossati e che costituiranno il lotto e stampa l'etichetta per poter identificare i tagli di quel lotto durante la lavorazione.
4. Disossare lotti omogenei di prodotto (singole mezzene o capi omogenei per tutte le informazioni riportate in etichetta secondo il principio del tutto pieno tutto vuoto, vale a dire che in sala disosso viene lavorata solo una singola mezzena o tagli appartenenti a capi omogenei per tutte le informazioni riportate in etichetta)

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</p>	Data: 18/12/2019
	<p>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</p>	Pagina 17 di 21

5. Stampare le etichette finali, conformi alle specifiche del presente disciplinare, leggendo il barcode riportato sull'etichetta identificativa del lotto che segue al merce disossata fino al confezionamento ed etichettatura
6. Emettere la Nota Informativa che riporta tutte le informazioni relative ad ogni singolo lotto lavorato. Tale documento viene consegnato ad ogni cliente (con le sole informazioni obbligatorie oppure, se in possesso di un proprio disciplinare di etichettatura, con anche le informazioni facoltative)

Organizzazione

L'Organizzazione deve gestire la Banca Dati di tutti i capi macellati e delle carni lavorate per mantenere la rintracciabilità dei dati previsti dal presente disciplinare e al fine di controllare che i pesi di quanto caricato in entrata corrispondano (considerati i cali peso e la lavorazione) ai pesi dei prodotti in uscita

8. AUTOCONTROLLO


L'Organizzazione, al fine di verificare la veridicità delle informazioni riportate in etichetta, ha definito i controlli da eseguire in autocontrollo con le modalità e le frequenze descritte nel piano allegato.

Dette attività possono essere svolte da tecnici propri dell'Organizzazione o da strutture delegate, la finalità delle stesse è quella di verificare la conformità al disciplinare degli operatori appartenenti ai diversi segmenti della filiera. In particolare:

1. Controllare attraverso verifiche ispettive (con frequenza almeno annuale) il rispetto dei requisiti da parte dell'allevamento.
2. Controllare attraverso verifiche ispettive (con frequenza almeno annuale) il rispetto dei requisiti da parte del macello
3. Controllare, attraverso verifiche ispettive (con frequenza almeno annuale) il rispetto dei requisiti da parte del sezionamento

Gli allevamenti, i macelli e i laboratori di sezionamento acconsentono l'accesso nei propri locali agli ispettori e danno la loro disponibilità per verificare la documentazione necessaria.

Alla fine della visita ispettiva il tecnico dovrà redigere un apposito verbale e, nel caso di accertata violazione delle disposizioni del presente disciplinare, si darà comunicazione all'Organizzazione.

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p style="text-align: center;">DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</p>	Data: 18/12/2019
	<p style="text-align: center;">Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</p>	Pagina 18 di 21

9. DOCUMENTI NECESSARI A GARANTIRE LA RINTRACCIABILITÀ DEI DATI RIPORTATI IN ETICHETTA

Vengono di seguito riportati tutti i documenti presenti presso i diversi componenti della filiera utilizzati per la rintracciabilità dei dati riportati in etichetta. Tutti i documenti vengono conservati per due anni. I documenti possono essere presenti su supporto informatico o cartaceo.

Allevamento

I dati e le registrazioni presenti presso l'allevamento sono:

1. Registro di stalla
2. Copia iscrizione libro genealogico riproduttore maschio (per indicazione “Tipo genetico”) oppure del CIF
3. Copia iscrizione libro genealogico bovino (per indicazione “Razza”)
4. Dichiarazione dell'allevatore sul sistema di allevamento adottato
5. Convenzione sottoscritta con l'Organizzazione

Stabilimento di macellazione

I dati e le registrazioni presenti presso il macello sono:

- 1 Documenti di accompagnamento dei capi
- 2 Registro di macellazione (dove si correla il numero di auricolare con il numero di macellazione)
- 3 Convenzione sottoscritta con l'Organizzazione

Stabilimento di sezionamento

- 1 Banca dati dei prodotti in entrata ed in uscita dallo stabilimento con relativa registrazione dei lotti di lavorazione
- 2 Convenzione sottoscritta con l'Organizzazione

Organizzazione

- 1 Evidenze delle verifiche ispettive (Check list e verbali) presso l'allevamento, il macello, il sezionamento
- 2 Elenco dei trasportatori

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA	Data: 18/12/2019
	Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015	Pagina 19 di 21

- 3 Banca dati di tutti i capi macellati dove sono riportati tutti i dati indicati in etichetta e relativa gestione carico e scarico
- 4 Convenzioni sottoscritte con gli aderenti al disciplinare

10.ETICHETTATURA

I prodotti vengono identificati durante le diverse fasi con modalità diverse, l'etichetta viene apposta dal macello e dal laboratorio di sezionamento secondo quanto stabilito dal presente disciplinare.

Animali conferiti al macello

Tutti i capi conferiti al macello devono essere identificati con marca auricolare e modello IV.

Carcasse in macellazione

Prima dell'inizio della macellazione vengono caricati a sistema informatico tutti i dati relativi agli animali. Durante la macellazione i capi mantengono una delle due marche auricolari fino al termine della catena di macellazione.


Carcasse a fine macellazione

Al momento della pesatura l'operatore richiama dal sistema informatico i dati inseriti ad inizio macellazione controllando la corrispondenza con l'auricolare ancora presente sulla carcassa: tale operazione permette di emettere le etichette che vengono apposte su ogni mezzena.

Sezionamento

Prima di procedere al disosso si effettua la lettura del codice a barre dell'etichetta presente sul taglio in osso; questo permette di stampare un'etichetta (cartellino) da apporre ad ogni taglio in osso da disossare per poter mantenere identificato il lotto in lavorazione, infatti questa etichetta accompagnerà i tagli durante la lavorazione seguendo il prodotto fino alla messa sottovuoto.

Tramite lettura del codice a barre sui cartellini, dopo il confezionamento viene emessa l'etichetta finale riportante i dati di cui al capitolo 5.

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p style="text-align: center;">DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</p>	Data: 18/12/2019
	<p style="text-align: center;">Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</p>	Pagina 20 di 21

Spedizione

Al momento della spedizione, il laboratorio di sezionamento controlla che tutti i prodotti siano correttamente identificati. L'ufficio preposto provvede alla stampa dei DDT e delle Note Informative (con le sole informazioni obbligatorie oppure, se aderente al presente disciplinare o in possesso di un proprio disciplinare di etichettatura, con anche le informazioni facoltative).

11.SISTEMA DI CONTROLLO

L'Organizzazione ha designato come organismo di controllo un ente terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. L'ente preposto è "CoRFilCarni GCC". L'organismo effettuerà i controlli sulla base di un piano allegato al presente disciplinare, al fine di garantire l'immissione al consumo del prodotto carne bovina etichettata dall'Organizzazione, conforme al presente disciplinare.

12.MISURE DA ADOTTARE PER IL MANCATO RISPETTO DEL DISCIPLINARE

La Direzione dell'Organizzazione ha definito le possibili sanzioni da applicare nel caso in cui presso gli attori della filiera si verificano delle non conformità.

Le sanzioni sono:

- Richiamo scritto
- Ammenda economica
- Sospensione del rapporto commerciale

L'applicazione delle diverse sanzioni dipende dalla gravità della non conformità, come indicato nel piano di autocontrollo dell'Organizzazione.

Qualora vengano rilevate non conformità lievi si procede ad un richiamo scritto; dopo tre richiami scritti si procede all'applicazione di una ammenda economica.

In caso di non conformità gravi si sospende immediatamente il rapporto commerciale e per il reinserimento all'interno della filiera dovranno essere ripristinate le condizioni di conformità al disciplinare.

L'Organizzazione inoltre comunica a CoRFilCarni, entro 15 giorni dall'evento, le eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti della filiera.

	<p><i>Spadola & figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	<p>Rev. 1</p>
	<p>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</p>	<p>Data: 18/12/2019</p>
	<p>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</p>	<p>Pagina 21 di 21</p>

Le non conformità rilevate dall'ente terzo verranno gestite, così come previsto dal piano dei controlli e in assenza, come provvedimenti da intraprendere dall'ente terzo medesimo.